

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA

E CONTINUATIVA

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____

TRA

L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, C.F. 91019760908, nella persona del Direttore, Ing. Mauro GARGIULO, ***** , domiciliato per la carica in La Maddalena (provincia di Olbia - Tempio), via Giulio Cesare, 7, di seguito denominato semplicemente "Committente",

E

La Dott.ssa Irene Maria Matilde GALANTE, ***** di seguito denominato "Collaboratore",

Visto il piano degli interventi tecnico – scientifici PROGETTO SHARK LIFE AZIONI URGENTI DI CONSERVAZIONE DEI PESCI CARTILAGINEI NEI MARI ITALIANI;

Visto il Progetto denominato SHARK LIFE - AZIONI URGENTI DI CONSERVAZIONE DEI PESCI CARTILAGINEI NEI MARI ITALIANI (LIFE10 NAT/IT/000271);

Dato atto che tra gli obiettivi previsti dal progetto in parola è prevista la figura di un esperto in Biologia della pesca per il supporto alle azioni programmate nel progetto;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse

La premessa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.

Art. 2

Natura del Contratto

Il presente contratto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa, e viene conferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 del Codice Civile e dell'art. 409 comma 3 del Codice di Procedura Civile, trattandosi di prestazioni prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione.

Art. 3

Oggetto dell'incarico

Il Collaboratore con il presente contratto si obbliga nei confronti del Committente a prestare la propria opera professionale quale esperto in Biologia della pesca coordinamento e supporto alle azioni programmate in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal Committente

Le prestazioni professionali del collaboratore saranno articolate, sulla base delle esigenze dell'Ente e, nello specifico, del rispetto del cronoprogramma del Progetto in parola. Le attività dovranno consentire il perseguimento degli obiettivi di cui al progetto in parola e, in particolare, all'avviso di procedura comparativa e al piano degli interventi tecnico – scientifici. Il Collaboratore potrà, altresì, svolgere ulteriori prestazioni, le quali dovranno essere concordate per iscritto tra le parti con riguardo all'oggetto della prestazione e al compenso spettante.

Art. 4

Modalità e svolgimento della collaborazione/Rapporti con la struttura operativa gestionale

La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del Collaboratore nei confronti del Committente. Il Collaboratore eserciterà le proprie funzioni garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Committente secondo le direttive e le indicazioni programmatiche dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, per il tramite del Direttore dell'Ente e del Direttore del Progetto.

Nelle more dell'attività descritta in precedenza e secondo quanto previsto negli articoli successivi, il Collaboratore dovrà senza alcun vincolo di orario e subordinazione, relazionare - a cadenza mensile - l'attività svolta, mediante l'utilizzo di un time sheet.

Il Collaboratore, nello svolgimento del proprio incarico, dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse del Committente.

Il Collaboratore compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, con comunicazione al Committente tramite dichiarazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Committente. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui a seguito di verifica da parte del Committente, l'attività svolta dal

Collaboratore, che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con terzi, possa risultare formalmente o sostanzialmente incompatibile.

Il Collaboratore si impegna, altresì, ad avere cura dell'eventuale strumentazione affidatagli dal Committente per lo svolgimento della propria attività.

Il Collaboratore svincola il Committente da ogni eventuale danno verso terzi derivante dall'esercizio della propria attività.

Art. 5

Durata dell'incarico

L'incarico avrà la durata di mesi 36 a decorrere dalla sottoscrizione, eventualmente prorogabili nel caso in cui ciò si rendesse necessario al fine di garantire la conclusione di attività avviate e non concluse nel periodo previsto, per motivi non imputabili al collaboratore, con esclusione, in ogni caso, di rapporto di lavoro dipendente o comunque a tempo indeterminato e, comunque, subordinatamente alle disponibilità finanziarie approvate nel Progetto in parola.

E' comunque esclusa ogni tacita proroga.

Art. 6

Compensi

Per tale incarico il Committente corrisponderà al Collaboratore il compenso lordo pari a € 18.309,97 (€ 23.250,00 compresi gli oneri a carico del Committente) suddivisi come di seguito:

7.639,00 € anno 2012

6.930,22 € anno 2013

3.740,75 € anno 2014

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante pagamenti mensili di eguale importo.

L'importo mensile verrà corrisposto esclusivamente mediante bonifico bancario.

Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri, né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico o di qualsivoglia altra natura.

Art. 7

Rimborso delle spese

E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate dal Collaboratore, per viaggio, vitto e alloggio, relative a prestazioni rese fuori dal Comune di La Maddalena, previa presentazione dei giustificativi di spesa e, comunque, esclusivamente previa autorizzazione del Committente.

Le spese di viaggio e pernottamento potranno essere anticipate direttamente dall'Ente, mediante Agenzie di viaggio.

Art. 8

Proprietà dei lavori e obbligo di riservatezza

Ogni atto o documento prodotto nell'espletamento delle funzioni resterà di proprietà piena e assoluta dell'Ente Parco.

Il Collaboratore si impegna fin d'ora a non diffondere notizie e informazioni riservate delle quali sia venuto a conoscenza a seguito del progetto affidatogli.

Art. 9

Recesso e risoluzione contrattuale

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal contratto sottoscritto, previo avviso scritto, da comunicarsi entro trenta (30) giorni prima del recesso.

Il presente contratto è risolto, oltre come specificato nel punto precedente, nei seguenti casi:

Per scadenza del termine concordato

Per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico

Per revoca da parte del Committente, così come disposto al successivo comma 3

Per rinuncia all'incarico da parte del Collaboratore così come disposto al successivo comma 5

Nello specifico il Committente può risolvere il contratto, oltre a quanto è previsto nel precedente comma 2, quando si verificano:

gravi inadempienze contrattuali

sospensione ingiustificata della prestazione

danneggiamento o furto di beni di proprietà dell'Ente Parco

in caso di inosservanza da parte del Collaboratore degli obblighi previsti nel contratto.

Il Collaboratore può risolvere il contratto, oltre a quanto previsto nel precedente comma 1), con comunicazione scritta mediante Raccomandata A.R., con un periodo di preavviso di trenta (30) giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte del Committente.

In caso di inadempienze da parte del Collaboratore, il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino

al momento dell'interruzione. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze determinate da grave colpa e dolo, rilevate nell'atto della loro esecuzione.

Art. 10

Controversie

Ogni eventuale controversia tra il Collaboratore e il Committente è devoluta alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice ordinario.

Per eventuali controversie è competente il foro di Tempio Pausania (OT).

Art. 11

Registrazione

Alla registrazione dell'atto si provvederà solo in caso d'uso.

Art. 12

Trattamento dei dati

Il Committente dichiara che i dati relativi al Collaboratore verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione.

Il Collaboratore, con apposita firma in calce al presente contratto, acconsente ed autorizza il Committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., per le finalità del presente contratto.

Art. 13

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal contratto si richiamano le norme relative al lavoro autonomo, di cui al Libro V, Titolo III, Codice civile, artt. 2222 e ss.

Il presente atto, viene redatto in duplice copia previa lettura e sottoscrizione, una per il Committente ed una per il Collaboratore.

Letto, approvato e sottoscritto:

La Maddalena , _____

IL COMMITENTE

IL COLLABORATORE

(Dott. Ing. Mauro GARGIULO) (Dott.ssa Irene Maria Matilde GALANTE)